5-6-2012

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del[•];

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile)

1. All'articolo 2501-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   "Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.";

   b) al quarto comma dopo le parole: "l'iscrizione" sono inserite le seguenti: "o la pubblicazione nel sito Internet".

2. All'articolo 2501-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma le parole: "deve redigere" sono sostituite dalla seguente: "redige" e dopo le parole: "nella sede della società" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pubblicato sul sito Internet di questa";

b) al secondo comma le parole: "del giorno del deposito indicato nel primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.".

3. All'articolo 2501-*quinquies* del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione:

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.".

4. All'articolo 2501-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "devono redigere" sono sostituite dalla seguente: "redigono";

b) all'ottavo comma dopo le parole i soci sono aggiunte le seguenti: "e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto ".

5. All'articolo 2501-*septies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "nella sede delle società partecipanti alla fusione," sono inserite le seguenti: "ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,";

b) al numero 1) del primo comma le parole: "con le relazioni" sono sostituite dalle seguenti: "con le relazioni, ove redatte,";

c) il numero 3) del primo comma è sostituito dal seguente:

" 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-*quater*, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-*quater*, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale";

d) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.".

6. All'articolo 2503 del codice civile, dopo le parole: "anteriori all'iscrizione" sono inserite le seguenti: "o alla pubblicazione".

7. All'articolo 2505 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "le disposizioni dell'articolo 2501-*ter* e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-*septies*, primo comma, numeri 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni dell'articolo 2501-

ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-*septies*";

b) al terzo comma dopo le parole: "entro otto giorni dal deposito" sono inserite le seguenti: "o dalla pubblicazione".

8. All'articolo 2505-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dell'articolo 2501-*sexies*" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2501-*quater*, 2501-*quinquies*, 2501-*sexies* e 2501-*septies*";

b) al secondo comma le parole: "dell'articolo 2501-*septies*, primo comma. numeri 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2501-*septies*" e le parole: "l'iscrizione prevista" sono sostituite dalla seguenti: "l'iscrizione o la pubblicazione prevista".

9. Il quinto comma dell'articolo 2506-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-*ter*, commi terzo e quarto.".

10. All'articolo 2506-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole: "la relazione ivi prevista non è richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-*quater* e le relazioni previste dagli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*, non sono richieste";

b) al quinto comma dopo la parola: "2505," sono aggiunte le seguenti: "primo e secondo comma,".

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108)

1. L'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010, (nel prosieguo Legge comunitaria 2010) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione alla direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/109/CE (nel prosieguo "direttiva 2009/109/CE").

La direttiva 2009/109/CE modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, 78/855/CEE in materia di fusioni domestiche[1], 82/891/CEE, in materia di scissioni domestiche, e la direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere, ed è volta a ridurre gli oneri amministrativi da queste previste, relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società in relazione alle operazioni di fusione e scissione.

La direttiva 2009/109/CE prevede, in diversi casi, solo una facoltà degli Stati membri di recepire determinate disposizioni. In mancanza di specifici criteri di delega, alla luce dell'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il cosiddetto "divieto di *gold plating*", si è ritenuto opportuno avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni. Nel commento all'articolato sono segnalati i casi nei quali le disposizioni della direttiva 2009/109 sono facoltative.

Si segnala altresì che al fine della redazione dello schema di decreto legislativo si è fatto riferimento alla versione in lingua inglese della direttiva 2009/109/CE, tenuto conto della discrepanza, in taluni punti, della versione in lingua italiana della direttiva rispetto alla versione in lingua inglese.

Il testo è stato altresì modificato al fine di tener conto delle condizioni e osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari.

Articolato

Articolo 1 – Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile

Comma 1 – Modifiche all'articolo 2501-ter
Rif.: articolo 2, par. 2, direttiva 2009/109/CE
articolo 6 direttiva 78/855/CEE (articolo 6, direttiva 2011/35/UE)

L'articolo 2, par. 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione la sua pubblicazione sul sito Internet della società, nel rispetto dei medesimi termini.
I commi terzo e quarto dell'articolo 2501-*ter* sono stati modificati di conseguenza.

[1] La direttiva 78/855/CEE è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2011/35/UE: poiché quest'ultima è solo una direttiva di consolidamento in unico testo delle modifiche alla direttiva 78/855/CE succedutesi nel tempo, nell'articolato si fa riferimento per concordanza con la direttiva 2009/109/CE alla direttiva 78/855/CEE.

Al fine di tenere conto della condizione posta dalla Commissione XIV° della Camera dei Deputati e dell'osservazione *sub* b) del parere delle Commissioni riunite II ° e VI° della Camera dei Deputati, si è specificato, riprendendo la formulazione utilizzata al considerando 4 e all'articolo 2, comma 2, della direttiva 2009/109/CE che la pubblicazione sul sito Internet è consentita in alternativa al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese solo ove siano previste modalità di pubblicazione atte a garantire la sicurezza del sito e l'autenticità dei documenti. In ragione delle osservazioni del parere della Consob del 24 maggio 2012, al quale si sono largamente ispirate le Commissioni, si è reputato opportuno fare riferimento anche a modalità che assicurino la certezza di inizio della data di pubblicazione. E' stato conseguentemente modificati anche l'articoli 2503 a fini di coordinamento complessivo.
Si reputa altresì opportuno segnalare, con riferimento a quanto indicato nella predetta condizione posta dalla Commissione XIV° della Camera dei Deputati e nell'osservazione *sub* a) del parere delle Commissioni riunite II ° e VI° della Camera dei Deputati che l'articolo 31, comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni (anche in attuazione della direttiva 2003/58/CE che modificando l'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE – la cd. Prima direttiva ora rifusa nella direttiva 2009/101/CE – ha previsto che gli Stati membri potessero imporre l'obbligo dell'invio elettronico degli atti soggetti a pubblicità ai sensi della medesima direttiva) prevede l'obbligo, operante per le società fin dal 1° novembre 2003, dell'invio telematico ovvero su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale delle domande, denunce e degli atti che le accompagnano da presentarsi al registro delle imprese. Non è quindi necessaria alcuna disposizione specifica nel presente schema di decreto legislativo.

Comma 2 – Modifiche all'articolo 2501-quater

Rif.: articolo 2, par. 5, lettera a) numero i) e ii), e articolo 3, par. 5, lettera a), numeri i) e ii), direttiva 2009/109/CE
articolo 11, par. 1, direttiva 78/855/CEE (articolo 11, par. 1, direttiva 2011/35/UE) e articolo 9, par1, direttiva 82/891/CEE

Oltre a mere modifiche di coordinamento con quelle introdotte all'articolo 2501-*septies* (vedi *infra*), si prevede, in attuazione dell'articolo 2, par. 5, lettera a), numero ii), della direttiva 2009/109/CE, all'articolo 2501-*quater*, in materia di redazione della situazione patrimoniale, quanto segue:

- l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione è esentato dalla redazione della situazione patrimoniale delle società là dove vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (specificazione aggiunta in relazione all'osservazione *sub* e) delle Commissioni riunite II° e VI° della Camera dei Deputati) di tutte le società partecipante alla fusione (la relativa disposizione della direttiva 2009/109/CE non è obbligatoria);
- la situazione patrimoniale può essere sostituita oltre che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso non oltre sei mesi prima il deposito/pubblicazione del progetto di fusione (come già previsto) anche dalla relazione semestrale, ove redatta ai sensi dell'articolo 154-*ter*, Tuf, riferita ad una data non antecedente sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione.
  A tal proposito si sottolinea che, diversamente da quanto osservato dalle Commissioni riunite II° e VI° della Camera dei Deputati (cfr. osservazione *sub* c) non si è ritenuto di fare riferimento specifico al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ove è disciplinata la pubblicazione della relazione finanziaria

semestrale: come è noto, infatti, il codice civile non contiene rinvii specifici ad altre legge, sostituiti dal generico rinvio alle leggi speciali.
Con riferimento all'osservazione *sub* d), si evidenzia che l'articolo 2501-*quater* riguarda la redazione della situazione patrimoniale, non di una relazione degli amministratori: il riferimento all'articolo 125-*ter*, Tuf , sembra quindi ultroneo (si rileva comunque che la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale è evento non realizzabile nelle società con azioni quotate: come è noto queste non hanno conoscenza della propria compagine sociale -comunque soggetta a continue modifiche- se non per i detentori di partecipazioni rilevanti). Si rileva altresì che già l'articolo 2506-*ter* ha previsto, recependo analoga previsione della direttiva 82/891/CEE – cd. Sesta Direttiva -, la possibilità per i soci di rinunciare alla situazione patrimoniale in occasione della scissione: in effetti le modifiche introdotte alla direttiva 78/855/CEE (ora direttiva 2011/35/UE) dalla direttiva 2009/109/CE hanno meramente l'effetto di allineare la disciplina della fusione con quella della scissione che già recava tale facoltà (recepita dal legislatore italiano). Non si ravvedono ragioni per differenziare il regime delle fusioni da quello delle scissioni.

Comma 3 – Modifiche all'articolo 2501-quinquies
Rif.: articolo 2, par. 4, direttiva 2009/109/CE
articolo 9, direttiva 78/855/CEE (articolo 9, direttiva 2011/35/UE)

In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, par. 4, della direttiva 2009/109/CE, si introducono all'articolo 2501-*quinquies*, in materia di relazione dell'organo amministrativo, le seguenti modifiche:

- l'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione;
- si prescinde dalla relazione dell'organo amministrativo se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (specificazione aggiunta in relazione all'osservazione *sub* h) delle Commissioni riunite II° e VI° della Camera dei Deputati) di ciascuna società partecipante alla fusione (la relativa disposizione della direttiva 2009/109/CE non è obbligatoria).

Con riferimento all'articolo in commento si specifica che non è stato accolto il suggerimento di cui all'osservazione *sub* f) delle Commissioni riunite II° e VI° della Camera dei Deputati, di ricollocare il nuovo terzo comma dell'articolo 2501-*quinquies* nell'articolo 2502, per omogeneità con l'articolazione della direttiva 78/855/CEE (ora direttiva 2011/35/UE).
Né è stato accolto il suggerimento di cui all'osservazione *sub* g) delle Commissioni riunite II° e VI° della Camera dei Deputati, di specificare che la relazione degli amministratori deve essere "scritta e particolareggiata": si fa presente che queste locuzione è inserita nell'articolo 9, direttiva 78/855/CEE (articolo 9, direttiva 2011/35/UE) fin dalla sua originaria formulazione e che il legislatore italiano non ha mai avvertito la necessità, in coerenza con gli standard di redazione delle norme del codice civile, di tradurla nelle disposizioni nazionali.

Comma 4 – Modifiche all'articolo 2501-sexies

Rif.: articolo 1, par. 2 e 3, articolo 2, par. 7, articolo 3, par. 3, direttiva 2009/109/CE articolo 10, par.5 e 27 par. 3, direttiva 77/91/CEE, articolo 23, par. 4, direttiva 78/855/CEE e articolo 7, par. 2, direttiva 82/891/CEE

L'articolo 1, par. 2, della direttiva 2009/109/CE consente agli Stati membri di non imporre alle società la presentazione della relazione di stima richiesta in occasione del conferimento di beni in natura e di crediti ove venga redatta la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione. In proposito, come osservato dalle Commissioni riunite II° e VI° nell'osservazione sub *i)* già l'attuale formulazione dell'articolo 2501-*sexies* può essere interpretata, nonostante sia precedente le novella comunitaria, nel senso che non è richiesta la relazione di stima nel caso di fusione omogenea fra società di capitali. Nessuna modifica è stata quindi apportata in proposito all'articolo in commento, nella stesura definitiva del presente schema di decreto legislativo.

In ossequio alle osservazioni *sub* l) dalle Commissioni riunite II° e VI° della Camera dei Deputati è stato modificato l'ottavo comma dell'articolo 2501-*sexies* per aggiungere nella disposizione (la cui redazione si deve all'intervento di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147) il riferimento ai possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

Comma 5 - Modifiche all'articolo 2501-septies

Rif.: articolo 2, par. 5, lettere a) numero (i), b) e c) e articolo 3, par. 5, lettere a) numero (i), b) e c), direttiva 2009/109/CE,
articolo 11, par. 1, 3 e 4, direttiva 78/855/CEE (articolo 11, par. 1, 3 e 4, direttiva 2011/35/UE) e articolo 9, par. 1, 3 e 4 della direttiva 82/891/CEE

Oltre a mere modifiche di coordinamento che tengono conto del fatto che la redazione della situazione patrimoniale ovvero delle relazioni dell'organo amministrativo o degli esperti indipendenti possono non essere redatte, si modifica, in attuazione dell'articolo 2, par. 5, lettere b) e c), della direttiva 2009/109/CE, l'articolo 2501-*septies* al fine di:

- consentire in alternativa al deposito dei documenti presso la sede sociale la loro pubblicazione sul sito Internet della società;
- prevedere che su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possano essere trasmesse telematicamente e che la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito Internet e se ne possa effettuare liberamente il *download.*

Comma 6 – Modifiche all'articolo 2503

Modifica di coordinamento, con le modifiche introdotte all'articolo 2501-*ter*, terzo comma.

Comma 7 – Modifiche all'articolo 2505

Rif.: articolo 2, par.8 e 9, direttiva 2009/109/CE
articolo 25, direttiva 78/855/CEE (articolo 25, direttiva 2011/35/UE)

L'articolo 25 della direttiva 78/855/CEE prevedeva la facoltà dello Stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinate condizioni, che la fusione fosse approvata con delibera assembleare nel caso di fusione per incorporazione di società interamente

posseduta. La disposizione facoltativa, della quale il legislatore si era già avvalso nella redazione dell'articolo 2505, secondo comma, è stata resa obbligatoria dalla direttiva 2009/109/CE.
Pertanto il disposto attualmente vigente dell'articolo 2505, secondo comma, è stato modificato solo per tenere conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/109/CE riguardanti le condizioni al cui rispetto è subordinata la sostituzione della delibera assembleare con la decisione dell'organo amministrativo.
In particolare, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 78/855/CEE, come modificato dalla direttiva 2009/109/CE, tale sostituzione è possibile solo se:

a) sono rispettate da tutte le società partecipanti alla fusione le disposizioni in materia di pubblicità del progetto di fusione;
b) è garantito ai soci della società incorporante di prendere visione e di estrarre copia oltre che del progetto di fusione, dei bilanci e delle relative relazioni degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (nel caso di fusione di per incorporazione di società interamente posseduta non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti indipendenti);
c) è garantito ad una minoranza qualificata di azionisti di chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare sulla fusione (la direttiva 2009/109/CE non ha modificato questa condizione).

La condizione di cui alla lettera a) sopra riportata è stata recepita introducendo all'articolo 2505, secondo comma, il riferimento specifico all'articolo 2501-*ter*, terzo e quarto comma, e la condizione di cui alla lettera b) richiamando integralmente l'articolo 2501-*septies*, come modificato dal presente schema di decreto legislativo (con riferimento ai documenti la cui redazione è prevista per la fusione per incorporazione di società interamente posseduta).
Si modifica altresì il terzo comma dell'articolo 2505 ai fini di coordinamento con il novellato articolo 2501-*ter*, terzo comma.

Comma 8 – Modifiche all'articolo 2505-bis
Rif.: articolo 2, par.10 e11, direttiva 2009/109/CE
articoli 27 e 28, direttiva 78/855/CEE (articoli 27 e 28, direttiva 2011/35/UE)

In ragione delle modifiche introdotte all'articolo 28 della direttiva 78/855/CEE, non è più concessa alcuna facoltà agli Stati membri in ordine alla non applicazione alla fusione per incorporazione di società possedute al 90% dell'obbligo di redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e di quella degli esperti indipendenti, e dei relativi obblighi di pubblicazione, se sussistono le condizioni ivi previste. Il primo comma dell'articolo 2505-*bis* è stato di conseguenza modificato, aggiungendo il riferimento agli articoli che non risultano più applicabili.

Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% , l'articolo 27 della direttiva 78/855/CEE prevedeva la facoltà dello Stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinate condizioni, una delibera dell'assemblea della società incorporante, sostituita dalla decisione dell'organo amministrativo. Il legislatore italiano si era avvalso di questa facoltà, resa norma obbligatoria dalla direttiva 2009/109/CE[2].

[2] Si noti che la versione italiana della direttiva 2011/35/UE reca ancora la formulazione previgente alle modifiche apportate all'articolo 27 direttiva 78/855/CEE dalla direttiva 2009/109/CE (la versione italiana di quest'ultima è invece sul punto corretta).

Analogamente a quanto disposto dal novellato articolo 2505, si prevede all'articolo 2505-*bis*, secondo comma, l'osservanza da parte delle società partecipanti alla fusione, dell'articolo 2501-*septies* integralmente considerato (con riferimento ai documenti richiesti, nel caso concreto, per l'operazione di fusione per incorporazione di società posseduta al 90%), in ragione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/109/CE alle condizioni al cui rispetto è subordinata la sostituzione della delibera assembleare con la decisione dell'organo amministrativo.

Comma 9 – Modifiche all'articolo 2506-bis
Rif.: articolo 3, par.1, direttiva 2009/109/CE
articolo 4, direttiva 82/891/CEE

Si modifica il quinto comma dell'articolo 2506-*bis* alla luce del disposto dell'articolo 3, par. 1, della direttiva 2009/109 che, analogamente a quanto stabilito per il progetto di fusione, prevede anche per il progetto di scissione la pubblicazione nel sito Internet delle società quale alternativa all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Comma 10 – Modifiche all'articolo 2506-ter
Rif.: articolo 3, par. 7 e 8, direttiva 2009/109/CE
articoli 20 e 22, direttiva 82/891/CEE

Si introducono modifiche al terzo comma dell'articolo 2506-*ter*, con riferimento al caso della scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
L'articolo 22 della direttiva 82/891/CEE prevedeva in tal caso la facoltà dello Stato membro di non richiedere la redazione della relazione degli esperti. Il legislatore italiano si era avvalso di questa facoltà. Ora, la direttiva 2009/109/CE non solo rende la norma, da facoltativa, obbligatoria, ma prevede altresì che lo Stato membro non può richiedere, oltre che la relazione degli esperti, quella dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, esentando quindi la società dai relativi obblighi di pubblicazione.
L'articolo 2506-*ter*, terzo comma, è modificato di conseguenza, aggiungendo il riferimento agli articoli 2501-*quater* e *quinquies*.

L'articolo 20 della direttiva 82/891/CEE prevedeva la facoltà dello Stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinate condizioni, una delibera dell'assemblea della società scissa, sostituita dalla decisione dell'organo amministrativo. Il legislatore italiano si è avvalso di questa facoltà, resa norma obbligatoria dalla direttiva 2009/109/CE, tramite il rinvio contenuto all'articolo 2506-*ter*, quinto comma, all'articolo 2505 (fusione per incorporazione della società interamente posseduta). L'articolo 3, par. 7, della direttiva 2009/109/CE, sopprime una delle condizioni originariamente previste, recepita all'articolo 2505, terzo comma: pertanto il quinto comma dell'articolo 2506-*ter* è modificato per rinviare all'articolo 2505, limitatamente ai commi primo e secondo.

Articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108

Comma 1 – Modifiche all'articolo 9

La direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere di società prevedeva all'articolo 8 che i soci di tutte le società partecipanti alla fusione potessero rinunciare all'unanimità alla redazione della relazione degli esperti. Di conseguenza l'articolo 9, comma 4 del d.lgs 108/2008 prevede tale facoltà.

Al momento dell'emanazione della direttiva 2005/56/CE e del d.lgs 108/2008 tale possibilità non era prevista nell'ambito del procedimento di fusione tra società italiane. Con la direttiva 2007/63/CE, recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147, la disciplina della fusione tra società italiane e transfrontaliera è stata equiparata. Pertanto una specifica disposizione in materia di fusione transfrontaliera non è più necessaria atteso che alla fusione transfrontaliera si applica il procedimento della fusione tra società italiane, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 108/2008.

*****

Si rappresenta infine che non è stata data attuazione alle seguenti disposizioni della direttiva 2009/109/CE:

- articolo 1, par. 1: si tratta di disposizione riferita solo al diritto finlandese;
- articolo 2, par. 1: si tratta di disposizione riferita solo al diritto finlandese;
- articolo 2, par. 3: si tratta di una modifica all'articolo 8 della direttiva 78/855/CEE che dispone che gli Stati membri possano non prevedere l'approvazione con delibera assembleare della fusione per incorporazione al ricorrere di certe condizioni ivi stabilite; il legislatore italiano non si è avvalso di tale facoltà nel recepire la direttiva 78/855/CEE e pertanto la modifica della predetta direttiva apportata dalla direttiva 2009/109/CE non rileva ai fini del recepimento;
- articolo 2, par. 6[3]: la disposizione è già recepita all'articolo 2503 del codice civile;
- articolo 3, par. 2: si tratta di una modifica all'articolo 6 della direttiva 82/891/CEE che prevede che gli Stati membri possano non prevedere l'approvazione con delibera assembleare della società beneficiaria della scissione al ricorrere di certe condizioni ivi stabilite; il legislatore italiano non si è avvalso di tale facoltà nel recepire la direttiva 82/891/CEE e pertanto la modifica della predetta direttiva apportata dalla direttiva 2009/109/CE non rileva ai fini del recepimento;
- articolo 3, par. 4: abroga il par. 3 dell'articolo 8 della direttiva 82/891/CEE che prevedeva la facoltà per gli Stati membri di prevedere che la relazione di stima sui conferimenti non in contanti e la relazione degli esperti fossero redatte dagli stessi soggetti: il legislatore italiano non si è avvalso di tale facoltà nel recepire la direttiva 82/891/CEE e pertanto la modifica della predetta direttiva apportata dalla direttiva 2009/109/CE non rileva ai fini del recepimento;
- articolo 3, par. 6: cfr. commento ad articolo 2, par. 6

[3] L'articolo 2, par. 6, della direttiva 2009/109 modifica l'articolo 13 della direttiva 78/855/CEE. La direttiva 78/855/CEE è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2011/35/UE che costituisce una mera direttiva di consolidamento in unico testo delle modifiche alla direttiva 78/855/CE succedutesi nel tempo. Con riferimento all'articolo 13 della direttiva di consolidamento 2011/35/UE si segnala una rilevante discrepanza tra il testo in inglese e la corrispondente traduzione italiana. Pertanto, l'apparente disomogeneità del disposto dell'articolo 13 della direttiva 2011/35/UE rispetto alle modifiche introdotte con la direttiva 2009/109/CE è dovuta ad un mero errore nella traduzione in italiano dell'articolo 13 della direttiva 2011/35/UE.

- articolo 4, par. 1: si apportano alla direttiva 2005/56/CE le stesse modifiche in materia di pubblicità del progetto di fusione, già introdotte alla direttiva 78/855/CEE; il decreto legislativo 108/2008 già rinvia per il procedimento di fusione transfrontaliera alle norme sulla fusione tra società italiane, compreso il 2501-*ter*, del codice civile;
- articolo 4, par. 2: già recepito all'articolo 18 del decreto legislativo 108/2008.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLOSCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE *"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI".*	
ARTICOLO 1	*Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile*
	L'articolo 1 dà attuazione alla direttiva 2009/109/CE, introducendo modificazioni al libro V, titolo V, capo X del codice civile il cui contenuto dispositivo è di seguito descritto.
Comma 1	L'articolo 2, par. 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione la sua pubblicazione sul sito Internet della società, nel rispetto dei medesimi termini. I commi terzo e quarto dell'articolo 2501-*ter* sono stati modificati di conseguenza. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma2	Al fine di adeguare gli oneri di documentazione alle esigenze di semplificazione di cui alla direttiva 2009/109/CE, si modifica l'articolo 2501-*quater* prevedendo l'esonerodell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione dalla redazione della situazione patrimoniale, là dove vi rinuncino all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Si prevede che la situazione patrimoniale possa essere sostituita dalla relazione semestrale riferita ad una data non antecedente sei mesi dal deposito del progetto di fusione. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma3	In attuazione dell'articolo 2, par. 4, della direttiva 2009/109/CE, si modifica l'articolo 2501-*quinquies*. L'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione. Gli Stati membri possono non imporre la redazione della relazione dell'organo amministrativo se vi rinunciano all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma 4	In attuazione del disposto dell'articolo 1, par. 2, della direttiva 2009/109/CE si è provveduto a modificare l'articolo 2501-*sexies* onde precisare che la redazione redatta dagli esperti indipendenti in caso di fusione esclude la relazione di stima prevista all'articolo 2343 c.c. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma 5	In attuazione dell'articolo 2, par. 5, della direttiva 2009/109/CE si modifica l'articolo 2501-*septies* al fine di consentire, in caso di fusione, la pubblicazione dei documenti nel sito Internet della società in luogo del loro deposito presso la sede sociale. Su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possono essere

	trasmessetelematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti di cui sia possibile effettuare il *download* dal proprio sito Internet. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma 6	In attuazione dell'articolo 2, par. 9 della direttiva 2009/109/CE, con riferimento alla fusione per incorporazione di società interamente possedute, si modifica il secondo comma dell'articolo 2505 prevedendo quale condizione per l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo, in luogo della delibera assembleare, l'osservanza da parte da parte di tutte le società partecipanti alla fusione, dell'articolo 2501-*ter*, terzo e quarto comma e dell'articolo 2501-*septies*, integralmente considerato, come modificato con lo schema di decreto legislativo in oggetto. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma 7	In attuazione dell'articolo 2, par. 10 e 11, della direttiva 2009/109/CE si modificano il primo e il secondo comma dell'articolo 2505-*bis*. Si prevede che in caso di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il 90% delle loro azioni o quote non si applicano, oltre all'articolo 2501-*sexies*, anche gli articoli 2501-*quater*, 2501-*quinquies* e 2501-*septies* qualora venga concesso ai soci di minoranza il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Analogamente a quanto previsto per le fusioni disciplinate all'articolo 2505, si dispone che la sostituzione della delibera assembleare con la decisione dell'organo amministrativo in ordine alla fusione sia subordinata all'osservanza dell'articolo 2501-*septies* integralmente considerato. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma 8	Si modifica il quinto comma dell'articolo 2506-*bis* alla luce del disposto dell'articolo 3, par. 1 della direttiva 2009/109/CE. Si prevede anche per il progetto di scissione la pubblicazione nel sito Internet delle società quale alternativa all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Comma 9	Si introducono modifiche al terzo e quinto comma dell'articolo 2506-*ter*. Con riferimento alla scissione mediante costituzione di una o più nuove società, per la quale sia previsto il criterio proporzionale per l'attribuzione delle azioni o quote, le società sono esonerate dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* e delle relazioni previste dagli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*. In attuazione dell'articolo 3, par. 7, della direttiva 2009/109/CE, l'applicazione alla scissione dell'articolo 2505 è limitata ai soli commi primo e secondo, con esclusione del terzo. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
ARTICOLO 2	*Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108*
	Ai fini di coordinamento con il contenuto dispositivo della direttiva 2009/109/CE, l'articolo 2 introduce modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 il cui contenuto è di seguito descritto.

Comma 1	Si sopprime l'articolo 9, comma 4 del d.lgs. 108/2008 che prevede, per le fusioni transfrontaliere, la possibilità di rinunciare alla redazione della relazione degli esperti con il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147 che, in attuazione della direttiva 2007/63/CE,ha equiparato, con riferimento alla relazione degli esperti indipendenti, la disciplina della fusione domestica a quella transfrontaliera, il suddetto articolo 9, comma 4 è diventato superfluo ed è stato pertanto soppresso. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
ARTICOLO 3	**La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (Atto n. 461);

tenuto conto dei rilevi espressi dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) su alcuni aspetti dello schema di decreto;

rilevato come la direttiva 2009/109/CE intenda opportunamente ridurre alcuni obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione;

sottolineata al tempo stesso l'esigenza di garantire l'integrità e autenticità dell'informativa societaria nelle ipotesi, particolarmente delicate sotto questo profilo, di fusioni e scissioni;

rilevata, al riguardo, l'esigenza di salvaguardare, con particolare riferimento alle società quotate, l'adeguatezza del patrimonio informativo relativo alle società, in particolare quelle quotate, a disposizione dei soggetti terzi, nonché delle Autorità di vigilanza;

segnalata l'urgenza di completare in tempi brevi il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/109/CE, il cui termine di recepimento è già scaduto il 30 giugno 2011,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 3, dello schema di decreto legislativo, i quali modificano, rispettivamente, gli articoli 2501-*ter*, 2501-quater e 2501-quinquies del codice civile, prevedendo che il progetto di fusione redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione possa essere pubblicato sui siti Internet delle società invece che nel registro delle imprese, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale progetto possa essere depositato al registro delle imprese anche attraverso modalità elettroniche;

b) sempre con riferimento alle previsioni di cui al predetto articolo 1, commi 1, 2, lettera *a)*, e 3, che consentono la pubblicazione sui siti Internet delle società delle informazioni relative alle fusioni/scissioni, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i siti societari in cui sono pubblicate le predette informazioni siano dotati di adeguati presidi di sicurezza, e che assicurino l'autenticità dei documenti ivi pubblicati;

c) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, dello schema di decreto, la quale, modificando il secondo comma dell'articolo 2501-

quater del codice civile, introduce una specifica disciplina per le società quotate in mercati regolamentati, Pag. 30prevedendo che, in caso di fusione, la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento alle «leggi speciali» con quello al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto la relazione finanziaria semestrale è prevista dall'articolo 154-*ter*, comma 2, del medesimo TUF;

d) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dello schema, il quale inserisce nell'articolo 2501-*quater* del codice civile un nuovo terzo comma, ai sensi del quale, in caso di fusione, la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinuncino all'unanimità i soci delle società partecipanti alla fusione, valuti con la massima attenzione il Governo se l'esclusione della redazione della situazione patrimoniale possa determinare riflessi negativi sul patrimonio informativo a disposizione di soggetti terzi (possibili investitori, creditori, autorità di vigilanza), e se tale previsione non contrasti inoltre con il dettato dell'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF, il quale stabilisce l'obbligo, per l'organo di amministrazione delle società quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su tutte le materie all'ordine del giorno;

e) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dello schema, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, in quanto la dizione «soci» può prestarsi ad alcuni dubbi applicativi, nonché in ragione del fatto che l'articolo 2, paragrafo 5, lettera *a)*, punto *ii)*, della direttiva 2009/109/CE prevede che la redazione della situazione contabile non sia obbligatoria se vi rinuncino «tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione»;

f) con riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema, il quale, tra l'altro, inserisce nell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile un nuovo terzo comma, con cui si prevede che l'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, ovvero pubblicato nel sito Internet di quest'ultima, e la data della decisione sulla fusione, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare più opportunamente tale nuova previsione nel corpo dell'articolo 2502 del codice civile, laddove si disciplina la decisione in ordine alla fusione;

g) ancora con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, il quale modifica l'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, che, al primo comma, impone agli amministratori delle società partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle azioni o quote, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la predetta relazione deve essere scritta e

particolareggiata;

h) con riferimento al nuovo quarto comma del predetto articolo 2501-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema, in base al quale si può rinunciare alla predisposizione della predetta relazione in presenza del consenso dell'unanimità dei soci delle società partecipanti alla fusione, valuti il Governo, anche in questo caso per le ragioni già esposte relativamente all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea Pag. 31generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione;

i) con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, la quale integra l'ottavo comma dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile, escludendo la presentazione della relazione di stima di cui all'articolo 2343 e all'articolo 2465 del codice civile, richiesta in occasione di conferimenti di beni in natura o di crediti, nel caso in cui sia redatta la predetta relazione degli esperti, facendo comunque salva la previsione, contemplata dal settimo comma del medesimo articolo 2501-*sexies*, secondo cui tale relazione di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 è comunque richiesta per le fusioni di società di persone con società di capitali, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio l'intento di tale modifica, in quanto, in riferimento alle fusioni, la relazione di stima, di cui ai predetti articoli 2343 e 2465, è prevista solamente nelle ipotesi di fusione tra società di persone con società di capitali, non comprendendosi pertanto in quali casi si possa verificare l'esclusione prevista dalla novella;

l) ancora con riferimento all'ottavo comma dell'articolo 2501-*sexies*, modificato dalla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di prevedere che la rinuncia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ivi prevista, possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (atto n. 461).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (atto n. 461);

considerato che lo schema di decreto in esame, novellando l'articolo 2501-*ter* del codice civile, stabilisce che «il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione ovvero pubblicato nel sito internet della società»;

rilevato che l'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE, relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) che riproduce l'articolo 6 della direttiva 78/855/CEE, come novellato dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede, al secondo comma, che gli Stati membri non subordinano l'esenzione dall'obbligo di deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi;

considerato che l'ultimo periodo del considerando 4 della direttiva 2009/109/CE precisa che «qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti»;

rilevato che la previsione della pubblicazione del progetto di fusione nel sito web, in alternativa al deposito presso il registro delle imprese, quale prospettata dalla novella l'articolo 2501-*ter* del codice civile non contempla alcuna previsione idonea ad assicurare la sicurezza e l'autenticità dei documenti come richiesto dall'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE;

considerato che in base al terzo comma dell'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione del progetto sia effettuata, in deroga al richiamato secondo comma del medesimo articolo, tramite la piattaforma elettronica centrale sostitutiva del bollettino nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE ovvero in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo;

rilevato che nel nostro ordinamento il registro delle imprese consente di assolvere agli adempimenti societari di tipo Pag.

316pubblicitario tramite utilizzo di una piattaforma elettronica che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE;

valutata infine positivamente l'intenzione del Governo, richiamata nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, di avvalersi nello schema di decreto di tutte le opzioni previste nella direttiva al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cd. divieto di *gold plating,* posto dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo a modificare l'articolo 2501-*ter*, terzo comma, del codice civile stabilendo che il deposito del progetto di fusione sia effettuato gratuitamente ed esclusivamente per via elettronica, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo e l'autenticità dei documenti.